

LA SCUOLA NAZIONALE

organo
ufficiale
della
**CISNAL
SCUOLA**

COLLEGGHI: contro la beffa dello stato giuridico proseguiamo, uniti, l'azione di sciopero

**Per
l'unità
di
azione**

La CISNAL-SCUOLA ha inviato, in data 18 novembre 1972, a tutte le organizzazioni sindacali di categoria, una lettera per sollecitare, sul problema dello « stato giuridico », l'unità di azione come condizione imprescindibile per il successo della lotta che si profila inevitabile e dura:

E' noto come lo « stato giuridico », arrivato al Parlamento dopo circa venti anni di attesa, stia impegnando, in questi giorni il personale (tutto) della Scuola.

E' altrettanto noto come lo stesso personale della scuola (docente e non docente) pur trovandosi sostanzialmente concorde su alcune questioni di fondo, diversifichi il proprio atteggiamento su altri problemi connessi alla complessa disciplina dello « stato giuridico ».

Ma è ovvio che il successo in una dura lotta (quale è quella che si profila) non può prescindere dalla unità di azione di tutte le forze sindacali, unità che (come i ripetuti e significativi inviti di questi ultimi giorni dimostrano) potrebbe essere facilmente raggiunta non solo sui contenuti dei problemi di fondo interessanti le categorie della scuola (ad es. i contenuti dell'art. 3 del disegno di legge governativo quale risulta approvato dalla Camera dei Deputati), ma anche sulla possibilità di agire con interventi decisi nel corso della prossima discussione al Senato della Repubblica.

In altri termini questa Segreteria Nazionale ritiene che, in questo momento, per la più efficace tutela degli interessi del personale della scuola (iscritto o non iscritto ai sindacati), sia indispensabile ed urgente predisporre:

- una unitaria azione di protesta, anche con scioperi ad oltranza (e, quindi, secondo un calendario da concordare fra tutte le organizzazioni sindacali della scuola);
- una decisa ed unitaria azione di intervento per il prossimo iter parlamentare che interesserà il Senato della Repubblica.

Quanto è avvenuto di recente alla Camera dei Deputati — ove gli unici integrali oppositori ai disegni governativi sono stati i deputati della Destra Nazionale che in quella sede hanno sostenuto le tesi e le proposte di modifica della CISNAL-SCUOLA (come è documentato negli atti parlamentari) — siamo certi avverrà al Senato.

Ma, ovviamente, l'azione parlamentare di un gruppo deciso ha tanta più possibilità di successo quanto più larga è la sfera di consensi di cui può farsi interprete e portatore.

E' per tali motivi e per tali scopi che la CISNAL-SCUOLA si rivolge a tutti i sindacati — autonomi e confederali — della scuola perché, nel superiore interesse della unità di azione delle categorie, abbandonino finalmente qualunque volontà discriminatoria: interesse delle categorie che l'attuale disegno di legge rischia di compromettere definitivamente.

Nella convinzione che, almeno limitatamente al contenuto dell'art. 3, sia possibile trovare un comune piano di azione, si resta in attesa di un cenno di riscontro allo scopo di concordare le modalità di una riunione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Paride De Bella

**SI, ai magistrati
SI, ai direttivi
NO, agli insegnanti**

Le Segreterie Nazionali dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA (SISME e SINAIE) che nei giorni scorsi avevano rivolto — agli altri Sindacati — un appello per una azione unitaria delle categorie,

PRENDONO ATTO con soddisfazione della mutata strategia dei Sindacati « autonomi » e della « triplice » (strategia già auspicata dalla CISNAL-SCUOLA che, per tale motivo, si era astenuta dal proclamare scioperi autonomi) in ordine all'azione da condurre per respingere il testo di legge sullo « stato giuridico » quale risulta approvato dalla Camera dei Deputati.

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-SCUOLA, **INTERPRETANDO** anche le vive aspirazioni di tutto il personale della Scuola per una comune azione di protesta al di là delle particolari differenze rivendicative,

PROCLAMANO uno sciopero nazionale del personale tutto della scuola, materna, elementare, media e superiore per i giorni 6 e 7 dicembre p.v. ribadendo specificamente la propria opposizione:

- ai contenuti economici e normativi che rischiano di perpetuare negli insegnanti lo stato di « travet » della Pubblica Amministrazione,
- ai contenuti relativi alla disciplina degli organi di governo che rischiano di istituzionalizzare, aggravandolo, nella scuola l'attuale clima di irresponsabilità, di disordine, di violenza.

Roma, 25 novembre 1972

CISNAL
Scuola

SISME - Sindacato italiano scuola media

SINAIE - Sindacato nazionale insegnanti elementari

SINISMA - Sindacato naz. insegnanti scuola materna

SCIOPERO

COLLEGHI:

respingiamo compatti la
beffa dello "stato giuridico":

- *l'aumento (per il 1975) non
dello stipendio base ma
delle indennità accessorie*

i Senatori

del MSI - DN

sosterranno

queste proposte

dalla svalutazione)

- *la non pensionabilità di tale aumento (beffati anche gli ex - combattenti 336/1970)*
- *l'aumento dell'orario minimo di servizio (solo per l'insegnamento: maestri a 29 ore; professori a 22 ore)*
- *la istituzionalizzazione di una gestione demagogica della scuola.*

L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere docente, direttiva ed ispettiva saranno informati al principio della parità di retribuzione a parità di attribuzioni e di responsabilità in modo che:

— al personale delle carriere di cui sopra sia corrisposto uno stipendio base unico corrispondente ai seguenti parametri:

carriera docente: parametro 494 (lire 302.575);

carriera direttiva: parametro 553 (lire 406.455);

carriera ispettiva: parametro: 553 lire 406.455);

— ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, corrisponda la automatica variazione del trattamento economico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola allo scopo di mantenere i rapporti esterni fissati dalla richiamata legge 28 luglio 1961, n. 831;

— tale unico stipendio sia la base degli aumenti periodici costanti, in numero illimitato, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nello stesso ruolo.

Allo stesso personale saranno inoltre corrisposte:

— la indennità di famiglia commisurata alla spesa media pro-capite rilevata periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica;

— l'indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione comprensiva della indennità di famiglia e delle altre indennità;

— la quattordicesima mensilità;

— al personale docente: una indennità di funzione docente, tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità;

— al personale direttivo e ispettivo: una indennità di direzione tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità;

— compenso per le prestazioni straordinarie ragguagliate al doppio della retribuzione delle prestazioni ordinarie.

Relativamente al trattamento di previdenza e di quiescenza, lo stato giuridico fisserà per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola:

— l'adeguamento del trattamento di quiescenza alla aliquota del cento per cento dell'intera retribuzione;

— la corresponsione del minimo di trattamento di quiescenza in caso di premorienza rispetto al minimo pensionabile;

— completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra personale maschile e personale femminile.

Il nuovo trattamento economico avrà applicazione progressiva in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Prepariamoci allo sciopero ad oltranza!

Da affiggere all'albo delle sale degli insegnanti, a norma dell'art. 49 della legge 18-3-1968, n. 249, e della circolare ministeriale n. 241 dell'11-7-1969. Esente dalle imposte sulla Pubblicità ai sensi dell'art. 23, Tab. All. B, D.P.R. 24-6-1954, n. 342.

Direttore resp.: Giuseppe Ciammaruoni — Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202 — Autorizzazione Tribunale di Roma n. 10747 del 24-1-1966 — Tipolito DAPCO s.r.l. — Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

Disposizioni ufficiali

Scuola Materna Statale

Borse di studio 'Kirner'

Circolare n. 324 del 14 novembre 1972

— Retribuzione
In relazione ai quesiti pervenuti in ordine alla istituzione, a far tempo dal corrente anno scolastico, di nuove scuole e sezioni di scuola materna statale, si ritiene necessario precisare quanto segue:

1) i posti di nuova istituzione non compresi negli elenchi dei posti disponibili al 1° settembre 1972 e non offerti, perciò, per la scelta delle sedi alle insegnanti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 144 del 26 aprile 1972 né alle insegnanti di nuova nomina comprese nella graduatoria provinciale, devono intendersi assegnati in via provvisoria per l'anno scolastico in corso e dovranno, pertanto, essere compresi tra quelli disponibili alla data del 1° settembre 1973 per le eventuali richieste di migliore sistemazione delle insegnanti iscritte nel ricordato elenco. La conferma dei posti in parola delle insegnanti ad essi assegnate per l'anno scolastico in corso, sarà subordinata alla richiesta o meno dei posti medesimi da parte delle insegnanti che precedano nell'ordine di iscrizione nell'elenco.

2) Le insegnanti nominate per posti compresi nel piano delle nuove istituzioni attuato a decorrere dal 1° settembre 1972 hanno diritto, in applicazione dell'art. 6 — 10° comma — della legge 24 settembre 1971, n. 820 al trattamento economico dal 1° settembre 1972 anche se, per qualsiasi motivo, le scuole e le sezioni a cui i predetti posti si riferiscono abbiano di fatto iniziato a funzionare dopo il 1° settembre. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettiva assunzione del servizio per le insegnanti nominate in sostituzione di colleghe che, dopo aver assunto il servizio, siano state dichiarate decadute per qualsiasi causa.

3) Le insegnanti nominate per posti relativi a scuole o sezioni istituite successivamente al 1° settembre 1972, in aggiunta a quelle comprese nei piani provinciali approvati da questo Ministero, hanno diritto alla corresponsione degli assegni dalla data di effettiva assunzione del servizio.

4) Le assistenti, in qualunque epoca nominate, hanno diritto al trattamento economico dalla data di effettiva assunzione del servizio.

— Assistenza all'ingresso e all'uscita dei bambini

Con l'occasione, si reputa opportuno avvertire che le insegnanti delle scuole materne statali, conformemente a quanto è prescritto dall'art. 350 del regolamento sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, devono assistere all'ingresso dei bambini e devono rimanere nella scuola finché i bambini non ne siano usciti. E', pertanto, necessario che le predette insegnanti si trovino nella scuola dieci minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.

Se, per particolari necessità dei genitori, l'ingresso dei bambini è anticipato più di dieci minuti rispetto all'orario d'inizio delle attività didattiche e l'uscita è protratta oltre il termine di tali attività, la sorveglianza dei bam-

bini dev'essere affidata, per il tempo di protrazione dell'uscita, alle assistenti a cui la prestazione del servizio oltre il normale orario giornaliero di sette ore è remunerato mediante il compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite.

L'anticipazione dell'ingresso dei bambini e la protrazione della loro uscita dalla scuola non possono comunque superare, rispettivamente, i trenta minuti.

— Refezione
Si ritiene, infine, opportuno segnalare che da parte di molte insegnanti si lamenta la loro esclusione dalla consumazione del pasto nelle scuole in cui è funzionante il servizio di refezione. Si prega di segnalare agli organizza-

tori del predetto servizio l'opportunità di far partecipare anche le insegnanti e le assistenti al pasto offerto ai bambini. La partecipazione del predetto personale alla refezione è consigliata sia dalla considerazione che la refezione è, più che una forma di assistenza, un momento di attività educativa di notevole rilievo, e sia dalla necessità di assicurare a personale impegnato in lungo orario di servizio la consumazione di un pasto adeguato. Ovviamente le insegnanti e le assistenti, nel caso di partecipazione alla refezione, non possono consumare cibi differenti da quelli approntati per i bambini.

IL MINISTRO
Scalfaro

SCUOLA MEDIA

Insegnanti non di ruolo

Circolare n. 319 del 13 novembre 1972

Per la corresponsione del trattamento economico agli insegnanti non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica nell'anno scolastico 1972-73, si richiamano, in via generale, le disposizioni impartite con circolare ministeriale 20 ottobre 1971, n. 308.

Ad integrazione e chiarimento delle citate istruzioni, si precisa quanto segue:

1) **Insegnanti incaricati di nuova nomina.**

Agli insegnanti incaricati spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Peraltro, all'atto della liquidazione della retribuzione, dovrà accertarsi che gli interessati non abbiano percepito per lo stesso periodo altra retribuzione a carico dello Stato o di Enti pubblici e privati.

2) **Insegnanti nominati nei ruoli della Scuola Media e confermati a domanda in istituti di II grado a norma dell'articolo 5 del Decreto Legge 6 settembre 1972, n. 504.**

L'art. 5 del decreto legge 6 settembre 1972, n. 504, stabilisce che agli insegnanti interessati è corrisposto il trattamento economico fondamentale relativo al ruolo di Scuola Media e che la misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole. La retribuzione dei predetti insegnanti è a carico degli istituti presso cui prestano servizio sospendendosi ovviamente la partita provvisoria di spese fisse eventualmente aperta presso le Direzioni Provinciali del Tesoro, cui deve essere fatta apposita comunicazione da parte del Capil degli istituti interessati.

Gli insegnanti che, per effetto delle citate norme, prestano attualmente servizio in posti di insegnamento tecnico pratico negli istituti tecnici e professionali continueranno a percepire l'indennità di laboratorio ed hanno diritto al compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente nella misura stabilita per i professori di ruolo B.

IL MINISTRO
Scalfaro

Scuola elementare

LEGGE 6 novembre 1972, n. 660.
Proroga della legge 13 marzo 1969, numero 136, concernente assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore di istruzione primaria.

Articolo unico
La legge 13 marzo 1969, n. 136, è prorogata al 30 settembre 1974.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a rinnovare o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 settembre 1974 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente perseguono finalità sociali o di assistenza nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari nello ambito della scuola dell'obbligo, ovvero che perseguono istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

L'Istituto Nazionale «Kirner» per l'assistenza ai professori medi mette a concorso per l'anno scolastico 1972-73, a favore di famiglie di soci effettivi, n. 2000 assegni da L. 50.000 ciascuno e n. 300 da L. 25.000 ciascuno per studenti del secondo o terzo anno della scuola media.

Requisiti richiesti:

a) essere iscritti per l'anno scolastico 1972-73 al II o III anno di scuola media;

b) aver conseguito allo scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1971-72, la promozione o l'idoneità con la media non inferiore agli 8/10 nel complesso delle materie, comprese le materie facoltative, ma con esclusione dei voti di educazione fisica, di religione e di condotta.

Il termine per la presentazione delle domande, regolarmente compilate e documentate, scade il 31 dicembre 1972.

Costituiscono condizione perentoria per l'ammissione al concorso:

— il rispetto del termine di scadenza, attestato dalla data di spedizione del plico per raccomandata postale;

— l'invio in un unico plico della domanda e di tutta la regolare documentazione.

Per ulteriori notizie relative al suddetto concorso, rivolgersi alla Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL.

CISNAL-Scuola

Nel dare notizia, la volta scorsa, dell'avvenuta elezione della Giunta federale della CISNAL-Scuola, è stato ommesso il nome del prof. Agostino Scaramuzzino, segretario provinciale del SISME-Cisnal di Roma. Ci scusiamo con il collega Scaramuzzino, per l'involontario errore omissivo.

P.S. - Il bando per gli assegni di studio delle Scuole Secondarie Superiori uscirà entro il 15 febbraio 1973, sarà pubblicato sul NOTIZIARIO di quel mese ed avrà la scadenza al 31 marzo 1973.

NOTIZIE UTILI

VALUTABILITA' SENZA RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DELLA BUONUSCITA E.N.P.A.S.

Il servizio militare utile ai fini dell'indennità di buonuscita, senza riscatto, è quello intercorrente tra la nomina in ruolo a seguito di concorso e l'effettiva assunzione in servizio.

In altri termini, gli insegnanti che, a causa di richiamo alle armi o di servizio militare di leva, non hanno potuto assumere effettivo servizio d'insegnamento e sempreché ai medesimi sia pervenuta la lettera di nomina in ruolo, possono ottenere il riconoscimento di tale periodo, ai sensi dell'art. 67 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 ai fini della buonuscita e senza riscatto.

Coloro che fino ad oggi sono stati assoggettati a ritenuta di riscatto per il servizio sopra precisato, possono presentare domanda in carta semplice di rettifica della delibera di riscatto, da inoltrarsi direttamente alla Direzione Generale dell'ENPAS.

PENSIONE AI NON DI RUOLO

Per gli insegnanti non di ruolo il diritto alla pensione a carico dello Stato si matura dopo venti anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza (compresi quindi i periodi ammessi a riscatto).

L'abbuono fino al massimo di cinque anni è accordato, ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione, soltanto alle impiegate di ruolo coniugate o vedove con prole a carico in forza dell'art. 126 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (concernente lo stato giuridico dei dipendenti di ruolo dello Stato).

Agli insegnanti non di ruolo il diritto alla pensione venne riconosciuto, limitatamente agli abilitati, per la prima volta dall'art. 8 della legge 28 luglio 1961 n. 831, il quale stabilisce appunto che «la pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine» (importanti chiarimenti vennero forniti con circolare interpretativa n. 256 del 5 agosto 1963); mentre la legge 13 giugno 1969 n. 282 ha esteso il suddetto diritto alla pensione statale a tutti gli insegnanti non di ruolo (abilitati e non abilitati) incaricati a tempo indeterminato.

Onorificenza

Al Preside Prof. Michele Balice, Segretario Provinciale di Pescara e Fiduciario Regionale per l'Abruzzo del Sisme-Cisnal, il Sindaco di Pescara prof. D'Incecco, in occasione della celebrazione del 54° anniversario della Giornata della Vittoria, ha consegnato in forma solenne le insegne dell'Ordine di Cavaliere di Vittorio Veneto.

Ai rallegramenti e alle felicitazioni di tutti i numerosi presenti aggiungiamo quelli sentitissimi del Direttore de «La Scuola Nazionale» e di tutti i dirigenti della Cisnal-Scuola.

LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 - 470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione.

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitori L. 5.000. Versamenti sul c/c postale numero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUGONI. Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966. Tip. DAPCO. Via Dandolo, 8 - Roma

Interrogazioni parlamentari dei Deputati del M. S. I.

Provveditorato di Perugia

MENICACCI, CERULLO, GRILLI, NICOSIA, PAZZAGLIA, TASSI - Al Ministro della Pubblica Istruzione

per sapere se esistono gli estremi per accogliere come si auspica, il ricorso presentato dalla segreteria provinciale SISME-CISNAL di Perugia avverso il provvedimento del locale Provveditorato agli Studi, di recente nomina, il quale ha deciso l'integrazione della Commissione Incarichi e supplenze prevista dall'art. 3 del D.L. n. 504 del 7 settembre 1972, chiamando a farvi parte rappresentanti di organizzazioni sindacali dei docenti (CGIL, CISL, UIL, SNSM) alcuni dei quali, tra l'altro, non hanno nemmeno partecipato alle elezioni per il rinnovo dei membri della II Sezione del Consiglio Superiore della P.I. svoltosi il 4 giugno 1970 — escludendo deliberatamente quello del sindacato SISME-CISNAL, nonostante i suoi indiscutibili requisiti soggettivi (la sua rappresentatività territoriale a livello nazionale) e oggettivi (l'obbligo della più ampia rappresentatività delle «diverse» occasioni sindacali); — per conoscere i motivi che hanno indotto il precitato Provve-

ditore ritenuto — non si sa se a ragione — uno di quei pochi privilegiati che ottenne la nomina senza concorso con uno degli ultimi decreti del precedente titolare del Ministero della Pubblica Istruzione, come denunciato dal sottoscritto in una precedente interrogazione rimasta oltrevemente senza risposta — ad escludere dalla commissione, il SISME-CISNAL, mentre ha abbondantemente accresciuto le rappresentanze degli altri sindacati (la CGIL 3 membri, 2 la CISL, 2 la UIL, 3 il SNSM, 3 il SASMI), statuendo la parziale e incompleta rappresentatività della commissione incarichi e supplenze in aperto dispregio dell'art. 3 citato;

— per sapere se non ritenga gravissima e illegittima — se non pretestuosa — la richiesta del suddetto Provveditore di conoscere la consistenza numerica e l'elenco nominativo degli iscritti al SISME-CISNAL e per sapere altresì se non ritenga di sospendere preliminarmente l'esecuzione dell'impugnato provvedimento, che in ogni caso va annullato in quanto palesemente parziale, onde evitare che il corpo dei docenti della provincia di Perugia sia indotto a ritenere, che la deliberata preclusione sia stata dettata da spirito par-

ziale o addirittura imposta da gravi interferenze politiche di partiti o di altri sindacati, le cui pressioni sono state esplicitamente ammesse dallo stesso Provveditore.

Corsi CRACIS

ALOI - Al Ministro della P.I. per sapere se è a conoscenza dello stato di diffuso malcontento degli insegnanti che prestano il loro servizio nei Corsi CRACIS, per la loro precaria posizione giuridica. Tali insegnanti, allo stato dell'attuale legislazione scolastica, sono nominati dai Provveditori agli Studi con contratto a termine (30 settembre di ogni anno) e vengono retribuiti limitatamente all'effettivo servizio prestato, senza che tale diritto allo stipendio si estenda all'intero anno scolastico.

Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario estendere a tale benemerita categoria di insegnanti l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato con il conseguente beneficio della non licenziabilità, così come è avvenuto per gli insegnanti delle libere attività nel doposcuola della Scuola Media.